

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sei un'impresa o un privato cittadino che deve fare degli scavi, e quindi movimentare terra sbancata, nel tuo terreno? Lo sai che esiste una normativa che regola queste procedure per garantire la tutela dell'ambiente? Si tratta del DPR 120/2017 che disciplina, appunto, la gestione delle terre e rocce da scavo.

Ma, andiamo per gradi.

Innanzitutto, quanto è grande il tuo terreno? Cosa stai facendo o hai intenzione di realizzare dopo lo sbancamento? Il materiale sbancato che andrai a movimentare rimarrà sul tuo terreno o lo sposterai altrove?

Partiamo da quando si parla di "terre e rocce da scavo"

Su questo il DPR 120/2017, all'articolo 2 comma 1 lettera C, è molto chiaro nello spiegare cosa significhi e cioè: *"il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra".*

Ma si tratta solo di terra da sbancare?

Non proprio, perché sempre il DPR ci spiega che ciò che viene sbancato può anche *"contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso".*

Non hai capito cosa c'entri quella tabella del decreto legislativo del 2006?

E' la tabella inserita nella normativa che regola l'individuazione e catalogazione dei rifiuti, in base a specifici requisiti, tra cui anche quelli pericolosi. Questo perché non è detto che ciò che stai sbancando sia sempre e solo un terreno "puro" da fattori inquinanti, che potrebbero quindi aver trasformato il materiale che stai movimentando in una tipologia di rifiuto, individuata e descritta proprio da quella tabella. Non a caso le "Terre e rocce da scavo" sono rubricate nella matrice ambientale "SUOLO e RIFIUTI".

Allora, giungiamo alla prima domanda: **quanto è grande il terreno da sbancare?**

Su questo il DPR individua tre ipotesi, in base alla grandezza del terreno e la tipologia di lavoro che si sta programmando su quell'area, e cioè:

- ✓ cantieri di grandi dimensioni in cui si prevede di movimentare più di 6.000 metri cubi di materiale escavato e assoggettate alle procedure di VIA/AIA;
- ✓ cantieri di grandi dimensioni in cui si prevede di movimentare più di 6.000 metri cubi di materiale escavato e NON assoggettate alle procedure di VIA/AIA;
- ✓ cantieri di piccole dimensioni in cui si prevede di movimentare meno di 6.000 metri cubi di materiale escavato, indipendentemente se siano assoggettate oppure no a VIA/AIA.

In base alla grandezza del tuo cantiere, la normativa prevede specifici adempimenti.

RICORDA che prima di realizzare le opere, e quindi di sbancare il terreno, devi avere le autorizzazioni necessarie, e il comma 1 dell'art. 21 del DPR 120/2017 prevede che quando andrai ad inviare la dichiarazione obbligatoria all'ARPA, e più in là ti spiegheremo, gli estremi dell'autorizzazione devono essere chiaramente indicati.

Siamo quindi arrivati alla fase dell'invio della documentazione dopo aver raccolto tutte le autorizzazioni necessarie che sono previste in base alla tipologia del cantiere di cui ti abbiamo parlato prima.

Ecco che entra in scena l'Arpacal, ossia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria che, in base alla normativa ed alla propria organizzazione interna, ha deciso di regolamentare la propria azione in questo specifico campo.

Cosa significa? Beh, dipende dal tipo di cantiere che possiedi. Ti spiego.

Innanzitutto devi sapere che la normativa chiede a tutte le ARPA, e quindi anche a quella della Calabria, di effettuare i controlli secondo una programmazione annuale che sia realizzata *“anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”*. Questo significa che lo stesso legislatore, consapevole della potenziale mole di pratiche che possono essere presentate a seguito delle tantissime movimentazioni di terra, ha dato alle ARPA la possibilità di fissare delle regole operative per attivarsi.

E così l'Arpacal ha stabilito questi **“requisiti minimi”** per lo svolgimento delle verifiche, che prevedono, in particolare:

- a) la verifica documentale della corretta compilazione di tutte le dichiarazioni presentate ad Arpacal e relative a cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA;
- b) l'Arpacal si impegna allo svolgimento di controlli comprensivi di ispezioni e campionamenti su un campione individuato tra le dichiarazioni ricevute;
- c) si potrà svolgere un ulteriore controllo sui piani di utilizzo del materiale movimentato, comprensivi di ispezioni e campionamenti.

Ogni singolo Servizio Suolo e Rifiuti dei Dipartimenti provinciali dell'Arpacal, inoltre, può procedere ad un supplemento di verifica delle dichiarazioni pervenute, in base a quanto previsto dalla normativa.

In cosa consiste – ricorda che stiamo parlando di un cantiere di piccole dimensioni con meno di 6000 metri cubi di materiale movimentato – la Verifica documentale su tutte le dichiarazioni pervenute?

L'impresa o il cittadino che presenta la domanda, **l'utente** quindi, deve presentare una serie di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017, che sono verificate dai Servizi Suolo e Rifiuti dei Dipartimenti provinciali dell'Arpacal territorialmente competenti.

Cosa verificano?

- a) che siano state trasmesse almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo
- b) la corretta compilazione di tutti i campi previsti nel modello di dichiarazioni
- c) l'eventuale documentazione allegata

Nel caso in cui ci siano omissioni, discordanze o altro?

Il Servizio, valutata l'entità delle irregolarità, potrà chiedere formalmente all'utente, informando per conoscenza l'autorità competente:

- a. di chiarire, modificare o integrare la dichiarazione
- b. di ripresentare la dichiarazione corretta

E se ci sono criticità non sanabili e/o condizioni incompatibili con i requisiti minimi richiesti?

Il Servizio dovrà dare tempestiva comunicazione all'utente ed all'autorità competente per i provvedimenti di competenza.

Occorre ricordare, infatti, che se si rilasciano false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, si è puniti in base a quanto previsto dal codice penale e delle leggi speciali in materia; oppure, cosa ancora più grave, se non vengono rispettate le condizioni stabilite dal DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo vengono considerate dei rifiuti, e quindi si entra nel campo della gestione illecita dei rifiuti che è sanzionabile penalmente ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006;

Verificata la documentazione – ricorda sempre che stiamo ancora parlando di un cantiere di piccole dimensioni con meno di 6000 metri cubi di materiale movimentato – inizia la fase dei Controlli comprensivi di ispezioni e campionamenti.

Innanzitutto, come si scelgono le Ditte sottoposte a controllo?

I controlli vengono di norma effettuati con metodo a campione.

E se diventa necessario procedere a Controlli mirati?

Come detto, i Servizi possono approfondire eseguendo controlli mirati, in aggiunta a quelli selezionati con la procedura di scelta a campione delle ditte.

Questi controlli possono essere disposti ad esempio:

- ✓ se arrivano segnalazioni su situazioni di potenziale pericolo provocato dalle operazioni di movimentazione nel cantiere;
- ✓ se dalla documentazione emergono volumi di scavo particolarmente significativi;
- ✓ se il cantiere si trova in aree sensibili o vulnerabili
- ✓ se ci sono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate

Come avviene il controllo?

Innanzitutto si acquisiscono ulteriori documenti dalle amministrazioni competenti, come ad esempio: la destinazione d'uso urbanistica dei siti di produzione, di eventuale deposito intermedio e di destinazione, oppure le autorizzazioni delle opere, o anche le autorizzazioni dei siti dove saranno depositati materiali sbancati.

Poi si chiedono all'utente eventuale documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di qualità del materiale di riutilizzo, come ad esempio analisi chimiche o relazioni specialistiche

Poi si procede alla ispezione nel sito o anche alla ispezione negli eventuali siti di deposito intermedio così come anche nel sito di riutilizzo.

Infine, si può giungere anche al campionamento delle terre e rocce da scavo al fine di accertare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale.

Si verificherà anche che vi sia stata la corretta trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale sbancato.

Tutto ciò viene svolto dai servizi dell'Arpacal anche con il coinvolgimento eventuale degli Uffici Tecnici comunali e Comandi di Polizia Locale.

E se ci sono eventuali criticità riscontrate nel corso dei controlli?

Saranno comunicate tempestivamente all'autorità competente ed ai comuni interessati.

E se, invece, siamo in CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI, superiori quindi ai 6000 metri cubi di materiale movimentato, soggetti a VIA/AIA?

In questo caso, vista l'importanza che rivestono tali opere ed il loro potenziale impatto ambientale, tutte le pratiche inerenti terre e rocce da scavo provenienti da queste attività saranno oggetto di verifica e controllo da parte dell'Agenzia, senza procedere ad un controllo a campione come nel caso dei "piccoli cantieri".

Ci sono delle precisazioni operative che bisogna ricordare, ossia:

- a. ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 la trasmissione del piano di utilizzo da parte del proponente all'autorità competente e all'Arpacal deve avvenire prima della conclusione del procedimento di VIA o di AIA e pertanto prima dell'autorizzazione delle opere da parte degli enti competenti;
- b. la verifica della completezza e della correttezza amministrativa della documentazione è demandata dal comma 3 all'autorità competente;
- c. il DPR 120/2017 non prevede alcuna approvazione esplicita da parte dell'autorità competente né dei piani di utilizzo presentati né degli eventuali aggiornamenti, pur prevedendo la possibilità che la stessa autorità richieda integrazioni o impartisca prescrizioni;
- d. secondo quanto stabilito dall'art. 17 del DPR 120/2017, l'inizio dei lavori è comunque subordinato alla comunicazione da parte del proponente dei riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo ed a far data da tale comunicazione l'esecutore è tenuto a far proprio e rispettare il piano, oltre ad assumerne le responsabilità;

Detto questo, per effettuare i controlli saranno presi in considerazione solo i piani per i quali sarà pervenuta ad Arpacal la comunicazione da parte del proponente dei riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.

Una volta ricevuta tale comunicazione, prima di procedere alle verifiche, Arpacal chiederà:

- ✓ all'autorità competente, una copia del provvedimento di VIA ed una copia del piano di utilizzo definitivo, completo degli eventuali aggiornamenti;
- ✓ al proponente, di comunicare la data di avvio ed il crono programma dei lavori.

QUALI SONO I COSTI E TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO?

Valutata la tipologia di intervento, i Servizi comunicheranno al produttore la tariffa da versare a copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia, che, nelle more della pubblicazione del tariffario nazionale SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) , sono definiti dal Tariffario Arpacal vigente.

Per le verifiche iniziali documentali e per quelle sulle dichiarazioni di avvenuto utilizzo non è previsto alcun onere a carico del produttore.

Per concludere, perché diventa importante accedere ai Servizi Online Arpacal 2022?

Innanzitutto perché si tratta di una piattaforma online con la quale poter dialogare con l'agenzia per presentare le domande relative alla movimentazione di terre e rocce da scavo e quindi seguire la pratica dalla presentazione fino all'ultima fase prevista.

La nuova piattaforma online, inoltre, prevede che si possa entrare solo con SPID (sistema pubblico di identità digitale) oppure CIE (carta d'identità elettronica), e alla conclusione della procedura si possa pagare con il sistema PagoPA, ricevendo tutti gli aggiornamenti anche attraverso la AppIO. Il tutto nel pieno rispetto delle normative tecniche imposte dal legislatore e configurate da AGID.